

Delibera n. 70/ 2015

Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

L'AUTORITA' nella sua riunione del 10 settembre 2015;

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e in particolare:

- il comma 1 che stabilisce che *“nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti...All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge”*;
- il comma 2 che stabilisce che l'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture;
- la lett. d), del comma 3, la quale dispone, nell'ambito dell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, di cui sopra, che l'Autorità: *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che: *“L'Organismo di controllo, di cui all'art. 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 è individuato nell'autorità di regolazione dei trasporti”*.

VISTA la delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, recante il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, recante il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;

- VISTO** in particolare l'articolo 8 (*"Informazioni di viaggio"*), paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, già citato, che recita testualmente: *"le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto...Le informazioni...sono fornite nel formato più adatto. A tale riguardo va riservata particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito e/o della vista"*. Precisamente, le informazioni minime previste prima del viaggio dall'allegato II, parte I, al Regolamento (CE) n. 1371/2007, riguardano, tra le altre cose, *"l'accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette"*;
- VISTO** in particolare il comma 1, dell'articolo 9 (*"Informazioni relative al viaggio"*), del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sopra menzionato, che recita testualmente: *"in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro..."*;
- VISTA** la documentazione pervenuta all'Autorità in data 15 ottobre 2014 dall'analoga Autorità austriaca in cui un reclamante richiedeva a Trenitalia S.p.A. il rimborso di un biglietto di trasporto ferroviario sul treno notturno EN 234 con destinazione Monaco (Germania) nonché delle spese per una notte passata a Firenze a causa delle errate informazioni ricevute sul trasporto di biciclette a bordo di treni;
- VISTA** la nota dell'Autorità indirizzata a Trenitalia S.p.A., prot. 2321/2015 del 20 maggio 2015 con la quale, in virtù dei poteri di cui all'art. 37, comma 3, lett. d), d. l. 201/2011 ed al d. lgs. 70/2014 sopra citato, richiedeva a Trenitalia S.p.a. dettagliate informazioni su quanto rappresentato nella documentazione pervenuta corredate della relativa documentazione e la nota di risposta di Trenitalia S.p.a., prot. 2778/2015 del 3 giugno 2015;
- CONSIDERATO**
- che nella nota del 20 maggio u.s., venivano espressamente richieste informazioni sulle modalità applicative di cui all'art. 8 (*"Informazioni di viaggio"*), del regolamento (CE) n. 1371/2007 adottate da Trenitalia, , nonché una dettagliata relazione sulla "qualità" delle informazioni minime fornite nel caso in oggetto prima del viaggio, in conformità a quanto prescritto dall'allegato II, parte I, al Regolamento (CE) n. 1371/2007, ed in particolare quelle riguardanti, *"l'accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette"*;
 - che nella risposta sopra citata, Trenitalia S.p.a. precisava: di aver allestito *"nelle principali stazioni, tra cui Firenze Santa Maria Novella, sportelli di*

biglietteria/informazioni a loro dedicati, che forniscono tutte le informazioni (ivi compresa l'accessibilità e le condizioni di accesso per le biciclette), opportunamente segnalati dagli appositi pittogrammi internazionali e presidiati da personale di assistenza che fornisce all'occorrenza anche il biglietto" che ".....a Firenze Santa Maria Novella lo sportello dedicato è il numero 19, opportunamente segnalato all'interno della stazione e facilmente raggiungibile...";

- che Trenitalia S.p.a., comunque, precisava che "il servizio di trasporto di biciclette sul treno Euronight 234 non è pubblicizzato né sull'orario ufficiale né sui sistemi di vendita di Trenitalia, e non è vendibile dai sistemi di prenotazione Trenitalia, neanche laddove disponibile, cioè sulla sola sezione per Monaco, per limitazioni tecnico informatiche dovute alla compatibilità del sistema Hermes con i sistemi di riservazione e vendita di Trenitalia";

CONSIDERATO

inoltre, che quanto rappresentato da Trenitalia nella nota più volte richiamata trova ampia conferma dalle indicazioni contenute sul sito internet, che, relativamente al treno notturno Euronight 234 sia con destinazione Vienna (sulle quali non è appunto previsto il trasporto biciclette) che con destinazione Monaco (sulle quali è invece previsto il servizio biciclette) non forniscono alcun pittogramma. Al contrario, le Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia S.p.a. prevedono, nella Parte IV – Trasporto Internazionale, Capitolo 2 – Parte Speciale, "Treni allegro" circolanti fra l'Italia e l'Austria per il transito di Tarvisio e "Treni Germania notte" circolanti fra l'Italia e la Germania per il transito del Brennero, paragrafi rispettivamente 5 e 6 "Animali domestici e bici al seguito", che il trasporto di bici al seguito è possibile "sui treni in partenza dall'Italia espressamente indicati sull'orario ufficiale tramite apposito pittogramma che effettuano tale servizio...";

CONSIDERATO

che, sebbene Trenitalia S.p.a. precisi che "al fine di rendere comunque possibile la vendita anche del servizio biciclette "inserito" sui sistemi esteri, sono state avviate delle verifiche tecniche con Deutsche Bahn, impresa ferroviaria tedesca", la fattispecie pare rappresentare una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 in quanto, anche in seguito a richiesta tramite consultazione del sito internet, Trenitalia S.p.a. non fornisce le informazioni minime di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali offre un contratto di trasporto, ed in particolare non fornisce le informazioni sull'accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette sul treno Euronight 234 con destinazione Monaco in cui è previsto il servizio biciclette;

RITENUTA

pertanto, la sussistenza di tutti gli elementi per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 9 ("Informazioni relative al viaggio") del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che recita: "in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del

regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro...” (comma 1).

Su proposta del Segretario Generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. In relazione ai fatti descritti in motivazione, qui richiamati nella loro interezza, integranti la violazione dell'articolo 8 (*"Informazioni di viaggio"*), paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, è avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l'eventuale adozione di un provvedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del suddetto regolamento.
2. All'esito del procedimento potrebbe essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del predetto decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70.
3. E' nominato responsabile del procedimento il Dott. Roberto Gandiglio; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e Sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente Delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Il destinatario della presente Delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni.
6. Il destinatario della presente Delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente Delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1666,67 euro oltre alle spese del procedimento.
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica, o in mancanza, dalla pubblicazione delle presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente Delibera.

10. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, si intima a Trenitalia S.p.a. di porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di comunicazione della presente Delibera.
11. La presente Delibera è comunicata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo informazioni.art@cert.trenitalia.it e viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

Torino, 10 settembre 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi